

08 AGOSTO 2018

**ACCORDO
TRA**

(1) FINLOMBARDA S.P.A.

E

**(2) L'INTERMEDIARIO CHE ADERISCE ALL'ACCORDO
MEDIANTE ATTO DI ADESIONE**

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line with a loop at the bottom and a small flourish on the right side.

Accordo

tra

(1) **Finlombarda S.p.A.**, (di seguito, per brevità, “**Finlombarda**” o la “**Società**”), con sede legale in via Fabio Filzi 25/A - 20124 Milano, codice fiscale e p. iva 01445100157, in persona del Direttore Generale Filippo Bongiovanni, munito degli occorrenti poteri

e

(2) l'**Intermediario**, intendendosi per tale il soggetto avente i requisiti di cui all'Avviso Intermediari, che aderisce al presente Accordo con le modalità ed entro i termini indicati all'Avviso Intermediari (di seguito, per brevità, l'**Intermediario**)

Finlombarda e l'Intermediario, di seguito, congiuntamente, le “**Parti**”.

PREMESSO CHE

- a. Regione Lombardia e Finlombarda intendono finanziare la crescita degli investimenti produttivi delle imprese lombarde; in particolare, in attuazione di quanto previsto dalla D.G.R. n. X/5892 del 28 novembre 2016, si intende agevolare le imprese che realizzano Piani di sviluppo aziendale che contengano, da una parte, un'analisi chiara e dettagliata dello scenario di riferimento (interno ed esterno all'impresa) e, dall'altra, la definizione di una strategia volta a ripristinare le condizioni ottimali di produzione, a massimizzare l'efficienza e a pianificare azioni di crescita sui mercati nazionali ed internazionali.
- b. L'intervento Finanziario previsto dall'Iniziativa “Agevolazioni Lombarde per la Valorizzazione degli Investimenti Aziendali – AL VIA” (di seguito per brevità “**AL VIA**”) è costituito da un Finanziamento a medio-lungo termine a valere su risorse di Finlombarda e degli Intermediari Convenzionati, accompagnato da un Contributo in conto capitale e da una Garanzia a valere su risorse del POR FESR 2014-2020. La dotazione complessiva iniziale è pari a:
 - Euro 220.000.000,00 (duecentoventimilioni/00) messi a disposizione da Finlombarda (anche mediante provvista BEI) e dagli intermediari finanziari aderenti per la concessione dei Finanziamenti a medio lungo termine;
 - per il Fondo Garanzia, a Euro 55.000.000 (cinquantacinquemilioni/00) a valere



sull'Asse III del POR FESR 2014-2020, inclusiva dei compensi a Finlombarda in qualità di soggetto gestore del Fondo di Garanzia. La dotazione iniziale sarà integrata con i proventi della gestione finanziaria del Fondo di Garanzia e dalle risorse derivanti dalla liberazione delle Garanzie. In ogni caso il valore delle risorse finanziarie del Fondo di Garanzia (al loro delle eventuali escussioni), sarà sempre almeno pari al 22,5% del valore delle risorse finanziarie dei Finanziamenti;

- Euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00) a valere sull'Asse III del POR FESR 2014-2020 di Regione Lombardia per la concessione dei Contributi in conto capitale;
- c. L'Iniziativa si articola in due differenti linee:
- Linea Sviluppo Aziendale, che finanzia investimenti su programmi di ammodernamento e ampliamento produttivo da realizzarsi nell'ambito di generici piani di sviluppo aziendale;
 - Linea Rilancio Aree Produttive, che finanzia investimenti per lo sviluppo aziendale basati su programmi di ammodernamento e ampliamento produttivo legati a piani di riqualificazione e/o riconversione territoriale di aree produttive.
- d. L'Iniziativa rientra nell'ambito dell'Azione III.3.c.1.1 "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale" (Azione 3.1.1 dell'Accordo di Partenariato), Obiettivo Specifico "Rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo" dell'Asse prioritario III "Promuovere la competitività della Piccole e Medie Imprese" del Programma Operativo Regionale (POR) 2014-2020 di Regione Lombardia a valere sul Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR), adottato formalmente dalla Commissione europea con Decisione C(2015) 923 final del 12 febbraio 2015.
- e. Nell'ambito delle risorse POR FESR 2014 – 2020 azione III.3.c.1.1, è prevista una riserva per le Imprese richiedenti con sede operativa nel territorio dell'Area interna Valchiavenna verificabile da visura camerale in sede di concessione della garanzia, pari a euro 1.250.000,00 (unmilione duecentocinquarantamila/00), secondo quanto indicato nella d.d.u.o. 22 marzo 2016 – n. 2069 ripartite come di seguito indicato:
- Euro 330.661,32 (trecentotrentamila seicentosessantuno/32) per la concessione di contributi a fondo perduto in conto capitale;
 - Euro 919.338,68 (novecentodiciannovemilatrecentotrentotto/68) per la concessione di garanzie a valere sul Fondo di Garanzia AL VIA.

- f. Nell'ambito delle risorse POR FESR 2014 – 2020 azione III.3.c.1.1, è prevista una riserva pari a euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) per le Imprese richiedenti con sede operativa nel territorio dei Comuni del SLL di Sannazzaro de' Burgondi e nei comuni dei SLL di Stradella e Sondrio, verificabile da visura camerale in sede di concessione della garanzia, esclusi dagli interventi previsti dalla DGR n. 5752/2016. La riserva è ripartita come di seguito indicato:
- Euro 793.587,17 (settecentonovantatremilacinquecentoottantasette/17) per la concessione di contributi a fondo perduto in conto capitale;
 - Euro 2.206.412,83 (duemilioniduecentoseimilaquattrocentododici/83) per la concessione di garanzie a valere sul Fondo di Garanzia AL VIA.
- g. In data 21 novembre 2016 il Consiglio di Amministrazione di Finlombarda ha deliberato di approvare l'Iniziativa **AL VIA**, impegnando a sostegno della stessa euro 110 milioni.
- h. In data 13/06/2017 è stato pubblicato sul BURL l'Avviso pubblico alle imprese (di seguito, per brevità, "**Avviso Imprese**"), e l'avviso pubblico agli intermediari bancari e/o finanziari (di seguito, per brevità, "**Avviso Intermediari**") con il quale sono stati resi noti i termini e le modalità per la loro partecipazione all'Iniziativa.
- i. La DGR X/7446 del 28/11/2017 ha incrementato la dotazione dei Contributi in conto capitale a 38.400.000,00€ a valere sull'Asse III del POR FESR 2014-2020 di Regione Lombardia.
- j. La DGR XI/233 del 10/06/2018 ha incrementato la dotazione del Fondo di Garanzia a 65.000.000€ a valere sull'Asse III del POR FESR 2014-2020 di Regione Lombardia.
- k. con dduo 9417 del 27giugno 2018, in relazione alla misura "AL VIA", Regione Lombardia ha modificato la definizione di Tasso di Interesse previsto nell'Avviso alle Imprese, all'art. 1, come segue: "*Tasso d'interesse: si intende per la parte di Finlombarda il tasso fisso o variabile determinato sulla base del merito di credito del Soggetto richiedente e per la parte degli Intermediari Convenzionati il tasso fisso o variabile, determinato anch'esso sulla base delle valutazioni di merito creditizio*" e che sulla base di tale opzione, Finlombarda S.p.A., con delibera del CDA n. 95 del 24/7/2018, ha deciso di modificare la modalità di impiego dei nuovi finanziamenti a valere sulla misura AL VIA passando da tasso fisso a tasso variabile;
- l. L'Intermediario soddisfa i requisiti previsti dall'Avviso Intermediari e, previa sottoscrizione di un Atto di Adesione, aderisce all'Iniziativa AL VIA.
- m. Le Parti intendono disciplinare termini e condizioni dei rispettivi obblighi in relazione all'Iniziativa AL VIA.



TUTTO CIÒ PREMESSO

Finlombarda propone irrevocabilmente all'Intermediario, che mediante la sottoscrizione di un atto di adesione accetta, quanto segue:

1. Definizioni

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo (di seguito, per brevità, l'“**Accordo**”) e vincolano le Parti.

2. Ove non diversamente specificato, i termini indicati con la lettera maiuscola avranno nel presente Accordo il significato loro attribuito nelle seguenti definizioni, (coerentemente a quanto previsto nell'Avviso Intermediari), restando inteso che quelle al plurale sono applicabili al relativo termine al singolare e viceversa.

Avvio delle Procedure di Recupero: le procedure di recupero del credito si intendono avviate con l'atto di costituzione in mora del debitore per rate insolute, capitale residuo e interessi di ammortamento o di mora. In caso di procedure concorsuali, si intendono avviate con il deposito nel deposito dell'istanza di ammissione allo stato passivo o atto equivalente. La data di invio della lettera raccomandata o di altro mezzo che possa comprovare la data certa di invio al Commissario Giudiziale contenente la dichiarazione di credito, nel caso di concordato preventivo.

Avviso alle Imprese: si intende l'avviso per la presentazione delle domande di partecipazione ad AL VIA da parte delle imprese;

Avviso Intermediari: si intende l'avviso pubblico agli intermediari con il quale Finlombarda intende rendere noti agli Intermediari i termini e le modalità per la loro partecipazione all'Iniziativa;

Clausole Contrattuali Obbligatorie: si intende il documento contenente le clausole che gli Intermediari Convenzionati sono tenuti a prevedere nel Contratto di Finanziamento. Le Clausole Contrattuali obbligatorie sono allegate al presente Accordo nonché disponibili sul sito di Finlombarda all'indirizzo www.finlombarda.it;

Contratto di Finanziamento: si intende il Contratto che verrà sottoscritto dall'Intermediario con il Soggetto Destinatario ai fini dell'erogazione del Finanziamento;

Contributo in conto capitale: si intende il contributo finalizzato a sostenere gli investimenti produttivi dei Soggetti Destinatari;

Data di Efficacia della Garanzia: si intende la data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento;



Data di Inadempimento: si intende la data della prima rata scaduta e non pagata, anche parzialmente, o, nel caso di ammissione a procedure concorsuali, in mancanza di una precedente rata insoluta, la data di ammissione dell'impresa alle procedure concorsuali;

Dotazione Finanziaria: si intende la dotazione finanziaria dell'Iniziativa così come specificata nell'Avviso alle Imprese, costituita, per la quota di Finanziamento, da risorse di Finlombarda e degli Intermediari Convenzionati e, per la quota di Contributo in conto capitale e di Garanzia, da risorse di Regione Lombardia;

Domanda: si intende la domanda di finanziamento presentata dal Soggetto Richiedente, come meglio precisato nell'Avviso alle Imprese;

Finanziamento: si intende il finanziamento a medio/lungo termine con rimborso *amortizing* deliberato da Finlombarda e dall'Intermediario Convenzionato in cofinanziamento ed erogato al Soggetto Richiedente ai sensi dell'Avviso alle Imprese;

Finlombarda: Finlombarda S.p.A., la società finanziaria del sistema regionale che svolge la funzione di promotore, attuatore e finanziatore di AL VIA;

Fondo di Garanzia AL VIA o Fondo di Garanzia si intende il Fondo di importo iniziale pari a Euro 55.000.000€ (cinquantacinquemilioni/00), incrementato a 65.000.000€ (sessantacinquemilioni/00) istituito con Legge Regionale 8 agosto 2016, n. 22, presso Finlombarda, con le risorse del POR FESR, finalizzato alla concessione di Garanzie a fronte dei Finanziamenti;

Garanzia: si intende la Garanzia resa disponibile da Finlombarda a valere sulle risorse e nei limiti del Fondo di Garanzia, in favore dei Soggetti Finanziatori e nell'interesse dei Soggetti Destinatari a copertura dell'eventuale mancato rimborso da parte dei Soggetti Destinatari dei Finanziamenti. La Garanzia opera nei limiti e con le modalità definite dell'Accordo;

Inadempimento: si intende la prima rata scaduta e non pagata, anche parzialmente, o, nel caso di ammissione a procedure concorsuali, in mancanza di una precedente rata insoluta, l'ammissione dell'impresa alle procedure concorsuali;

Iniziativa: si intende l'iniziativa "Agevolazioni Lombarde per la Valorizzazione degli Investimenti Aziendali – AL VIA" disciplinata nell'Avviso alle Imprese;

Intermediario o Intermediario Convenzionato: soggetto avente i requisiti di cui all'Avviso Intermediari che aderisce al presente Accordo. L'elenco di tutti gli Intermediari Convenzionati è disponibile sul sito di Finlombarda S.p.A. all'indirizzo www.finlombarda.it;

Intervento Finanziario: si intende congiuntamente il Finanziamento a medio/lungo termine supportato dalla la Garanzia e il Contributo in conto capitale;



PMI: si intendono le imprese rientranti nella definizione di micro, piccola e media impresa secondo i parametri riportati nell'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014;

POR FESR 2014-2020: si intende il Programma Operativo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia, a valere sul Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, adottato dalla Commissione Europea con decisione C(2015) 923 del 12 febbraio 2015;

Progetto: si intende l'investimento per il quale i Soggetti Richiedenti presentano Domanda;

Riserve: quota di risorse finanziarie a valere sul POR FESR 2014 – 2020 stanziata per sostenere i Progetti di PMI con sede operativa nel territorio dell'Area interna Valchiavenna e dei Comuni del SLL di Sannazzaro de' Burgondi e nei comuni del SLL di Stradella e Sondrio come specificato nell'Avviso alle Imprese;

SiAge o Sistema Informativo: si intende il sistema informativo di Regione Lombardia per la gestione operativa dell'iniziativa, accessibile all'indirizzo www.siage.regione.lombardia.it;

Soggetti Destinatari: si intendono i Soggetti Richiedenti che hanno presentato Domanda e, in esito all'istruttoria, sono stati ammessi all'Intervento Finanziario;

Soggetti Finanziatori: si intendono Finlombarda e gli Intermediari Convenzionati che concedono i Finanziamenti;

Soggetti Richiedenti: si intendono i soggetti che hanno presentato Domanda;

Tasso d'Interesse: si intende, per la parte di Finlombarda, per le domande presentate sino alla data del 31 agosto 2018 il tasso fisso mentre per le domande presentate a partire dal 1 settembre 2018 il tasso variabile, determinati sulla base del merito di credito del Soggetto Destinatario, e, per la parte degli Intermediari Convenzionati, da un tasso fisso o variabile, come definiti nei rispettivi Fogli Informativi.

Termine di Cessazione di efficacia della Garanzia: si intende il centoventesimo giorno successivo alla data prevista per la regolare estinzione del Finanziamento

2. Oggetto

1. Il presente Accordo disciplina i rapporti tra le Parti in relazione alle attività di istruttoria, concessione, erogazione e gestione degli Interventi Finanziari proposti dai Soggetti Richiedenti al fine di sostenere l'attuazione dell'Iniziativa come disciplinato nell'Avviso alle Imprese.
2. L'Intermediario e Finlombarda convengono che lo scopo dell'Iniziativa è quello di finanziare i Soggetti Destinatari fino all'importo massimo del 95% (novantacinque per cento)



dell'entità del Progetto ammissibile ai sensi dell'Avviso alle Imprese.

3. Le risorse apportate dai Soggetti Finanziatori ammontano complessivamente a Euro 262.000.000,00 (duecentosessantaduemilioni/00). In particolare, Finlombarda si impegna a mettere a disposizione delle imprese Euro 131.000.000,00 (centotrentunomilioni/00) e l'Intermediario a Euro 131.000.000,00 (centotrentunomilioni/00) come specificato all'art. 4 (*Caratteristiche dell'Intervento Finanziario*), al fine di sostenere l'attuazione dell'Iniziativa a favore delle imprese che ne facciano richiesta, come meglio definito nell'Avviso alle Imprese.

4. La dotazione iniziale del Fondo di Garanzia è pari a Euro 65.000.000,00 (sessantacinquemilioni/00), inclusiva dei compensi a Finlombarda in qualità di soggetto gestore del Fondo di Garanzia. La dotazione iniziale potrà essere integrata con i proventi della gestione finanziaria del Fondo di Garanzia e dalle risorse derivanti dalla liberazione delle Garanzie. In ogni caso il valore delle risorse finanziarie del Fondo di Garanzia (al loro delle eventuali escussioni), sarà sempre almeno pari al 22,5% del valore delle risorse finanziarie dei Finanziamenti.

5. Finlombarda e l'Intermediario si impegnano per tutta la durata dell'Accordo a sostenere l'attuazione dell'Iniziativa mediante l'erogazione dei Finanziamenti, nel rispetto delle condizioni, delle modalità e dei termini indicati nel presente Accordo, nonché nell'Avviso alle Imprese e nell'Avviso intermediari che, per quanto non diversamente disciplinato nel presente atto, si intendono qui interamente richiamati.

3. Mandato all'Intermediario

1. Finlombarda conferisce a titolo gratuito all'Intermediario, che accetta, con la sottoscrizione del presente Accordo, il mandato con rappresentanza affinché lo stesso Intermediario possa:

- a) stipulare tutti i Contratti di Finanziamento ed eseguire tutti gli atti e gli adempimenti necessari inerenti i Finanziamenti stessi;
- b) acquisire la Garanzia ed eventuali ulteriori garanzie sul Finanziamento secondo quanto indicato all'art. 5 (*Garanzie*) del presente Accordo;
- c) erogare i Finanziamenti ai Soggetti Destinatari;
- d) incassare e versare la quota parte delle rate di competenza di Finlombarda nei termini stabiliti all'art. 14 (*Incasso delle rate – Termine essenziale*) secondo le indicazioni di Finlombarda stessa;
- e) fare tutto ciò e quanto sarà ritenuto necessario ed anche semplicemente opportuno per



la gestione dei Finanziamenti;

- f) eseguire le attività di recupero dei crediti.

4. Caratteristiche dell'Intervento Finanziario

1. L'Intervento Finanziario è costituito da un Finanziamento a medio lungo termine supportato da una Garanzia a copertura del 70% del Finanziamento concesso dal Fondo di Garanzia AL VIA e da un Contributo in conto capitale.

Caratteristiche del Finanziamento

2. Il Finanziamento, concesso dai Soggetti Finanziatori, sarà erogato dall'Intermediario mediante l'utilizzo congiunto di risorse di Finlombarda e dell'Intermediario stesso e sarà composto rispettivamente, per:

- a) il 50% da risorse apportate da Finlombarda;
- b) il 50% da risorse apportate dall'Intermediario.

3. Il Finanziamento non costituisce aiuto e la percentuale di copertura è diversificata in base alla Linea indicata dal Soggetto Richiedente nonché sulla base della tipologia di Progetto, del regime di aiuto selezionato, dalla dimensione dell'investimento, dalla classe dimensionale del Soggetto Richiedente e può concorrere fino al 95% dell'ammontare del Progetto ammesso, secondo le modalità definite dall'Avviso alle Imprese.

4. L'ammontare del Finanziamento viene determinato in base all'esito dell'istruttoria di cui al successivo art. 9 (*Attività istruttoria economico-finanziaria*) e sarà compreso tra un importo minimo pari a Euro 50.000 (cinquantamila/00) e un importo massimo pari a Euro 2.850.000 (duemilioniottocentocinquantamila/00).

5. La durata del Finanziamento è compresa tra un minimo di 3 (tre) anni e un massimo di 6 (sei) anni, incluso l'eventuale periodo di pre-ammortamento di cui al paragrafo successivo.

6. La durata potrà includere anche un periodo di pre-ammortamento della durata massima di diciotto mesi, oltre la frazione di periodo di pre-ammortamento tecnico necessaria per raggiungere la prima scadenza utile (1° marzo, 1° settembre) successiva alla data di erogazione.

7. Nel corso del periodo di pre-ammortamento il Soggetto Destinatario sarà tenuto al pagamento dei soli interessi in rate semestrali o frazioni di semestre posticipate con scadenza 1° marzo e/o 1° settembre.

8. Nel corso del periodo di ammortamento, il Soggetto Destinatario sarà tenuto al



rimborso del Finanziamento, che avverrà, per la quota di Finlombarda in rate semestrali posticipate costanti di capitale, con scadenza 1° marzo e/o 1° settembre e per la quota dell'intermediario in rate semestrali posticipate, con scadenza 1° marzo e 1° settembre secondo le modalità definite dall'Intermediario medesimo.

9. Ciascun periodo di interessi relativo all'erogazione di un Finanziamento sarà calcolato come segue:

- a) il primo periodo di interessi decorrerà dalla data di prima erogazione del Finanziamento (inclusa), fino alla data del 1° marzo o 1° settembre (esclusa) più vicina alla data di erogazione;
- b) il secondo e i successivi periodi di interessi avranno durata semestrale, con scadenza rispettivamente al 1° marzo e al 1° settembre di ogni anno;
- c) l'ultimo periodo di interessi scadrà in ogni caso alla data finale di rimborso del relativo Finanziamento.

10. Il tasso di interesse nominale annuo applicato dai Soggetti Finanziatori deriverà da apposita istruttoria economico – finanziaria condotta dagli stessi ai sensi di quanto previsto nel presente Accordo; esso sarà pari, sia per il periodo di pre-ammortamento che per il periodo di ammortamento, al Tasso d'Interesse che varierà in funzione del livello di rischio assegnato al Soggetto Destinatario.

Caratteristiche della Garanzia

11. La Garanzia è rilasciata a favore dei Soggetti Finanziatori e nell'interesse dei Soggetti Destinatari a copertura dell'eventuale mancato rimborso da parte dei Soggetti Destinatari dell'importo dovuto ai Soggetti Finanziatori a titolo di Finanziamento ed opera nei limiti di cui al presente articolo.

12. La Garanzia:

- a. si intende diretta, esplicita, incondizionata, irrevocabile ed escutibile a prima richiesta, con espressa rinuncia al beneficio di preventiva escussione del debitore principale, previa intimazione di pagamento al debitore,
- b. copre l'esposizione – per capitale, interessi contrattuali e di mora – dei Soggetti Finanziatori nei confronti del Soggetto Destinatario, calcolata al trentesimo giorno successivo alla data di intimazione di pagamento,
- c. è efficace dalla Data di Efficacia della Garanzia sino al Termine di Cessazione di efficacia della Garanzia,
- d. può essere escussa secondo le modalità definite all'art. 15 (Attivazione della



Garanzia).

13. La Garanzia opera con i seguenti limiti, tra loro cumulativi:
- a. nel limite, con riferimento a ciascun Finanziamento, del 70% dell'esposizione – per capitale, interessi contrattuali e di mora – dei Soggetti Finanziatori nei confronti del Soggetto Destinatario, per un importo massimo garantibile non superiore al 70% dell'importo di ciascun Finanziamento,
 - b. nel limite, a favore di ciascun Soggetto Finanziatore, del 22,5% dell'importo dei Finanziamenti concessi da ciascun Soggetto Finanziatore nell'ambito dell'Iniziativa, tenendo conto di eventuali cessioni di crediti avvenute nell'ambito di operazioni straordinarie quali fusioni e/o scissioni. Finlombarda comunica con periodicità semestrale le giacenze del Fondo di Garanzia agli Intermediari,
 - c. Nel limite, cumulativamente per tutti i Soggetti Finanziatori, del Fondo di Garanzia.
14. In nessun caso e per nessun motivo Finlombarda e la Regione Lombardia potranno essere chiamate dall'Intermediario, in relazione a ciascun Finanziamento garantito, a pagare una somma superiore all'ammontare massimo di cui ai paragrafi precedenti.
15. In seguito al rilascio della Garanzia, Finlombarda e Regione Lombardia non assumono la veste di co-fideiussori nei confronti degli altri eventuali garanti, dovendosi escludere ogni solidarietà ed essendo espressamente stabilito il beneficio di divisione ex art. 1947 c.c.
16. La Garanzia è prestata solo a favore dei Soggetti Finanziatori ed è escutibile solamente da questi. In deroga all'art. 1954 c.c. è espressamente escluso il diritto di regresso nei confronti di Finlombarda e di Regione Lombardia.
17. La Garanzia è rilasciata, senza oneri o spese a carico del Soggetto Destinatario, nel rispetto del Regolamento *de minimis* o esenzione, a scelta del Soggetto Destinatario, secondo le modalità previste dall'Avviso alle Imprese.

Caratteristiche del Contributo in conto capitale

18. A parziale copertura dei costi sostenuti per realizzare il Progetto, Regione Lombardia, a seguito dell'esito positivo delle verifiche istruttorie, provvederà a concedere ed erogare al Soggetto Destinatario un Contributo in conto capitale, secondo le modalità definite dall'Avviso alle Imprese.
19. Il Contributo in conto capitale è calcolato sull'importo delle spese ammissibili, fermo restando che l'importo dei Progetti oggetto della Domanda potrà anche eccedere tale limite massimo.



5. Eventuali ulteriori garanzie a supporto dei Finanziamenti

1. A supporto dei Finanziamenti potranno essere richieste ulteriori idonee garanzie, sia di natura reale che personale (anche di natura pubblica per le quali non sia previsto il divieto di cumulo e nel rispetto dei massimali previsti dal regime di aiuto applicato), da parte degli Intermediari Convenzionati anche in nome proprio e per conto di Finlombarda e per l'intero importo relativo sia quota Finlombarda che quota Intermediario Convenzionato).
2. Le eventuali ulteriori garanzie deliberate dai Soggetti Finanziatori saranno raccolte dall'Intermediario secondo le tempistiche e le modalità previste dall'art. 12 (*Sottoscrizione del Contratto di Finanziamento*).
3. Le eventuali ulteriori garanzie rispetto alla Garanzia possono essere acquisite solo per un importo inferiore o pari alla quota non coperta dalla Garanzia.
4. Eventuali oneri relativi a tali ulteriori garanzie sono a carico del Soggetto Destinatario.

6. Abilitazione dell'Intermediario sul Sistema Informativo ed alimentazione degli elenchi degli Intermediari Convenzionati

1. A seguito della sottoscrizione del presente Accordo, Finlombarda provvede a richiedere al gestore del Sistema Informativo, l'abilitazione dell'Intermediario all'operatività sul Sistema stesso, fornendo specifiche credenziali di accesso.
2. Finlombarda provvederà altresì all'inserimento della denominazione dell'Intermediario negli elenchi degli Intermediari Convenzionati.
3. L'Intermediario si impegna a svolgere, per il tramite del Sistema Informativo, le attività operative ad esso spettanti, come previste nel presente Accordo.

7. Attività istruttoria formale

1. L'istruttoria formale delle Domande viene effettuata nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione delle stesse, come risultante dal Sistema Informativo. Tale attività è finalizzata a verificare, a pena di inammissibilità, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti con riferimento al Soggetto Richiedente, secondo quanto stabilito nell'Avviso alle Imprese.
2. Al termine della fase di istruttoria formale Finlombarda provvede a dare comunicazione dell'esito al Soggetto Richiedente e all'Intermediario Convenzionato indicato in sede di



presentazione della Domanda.

3. Si effettuerà, a mezzo del Sistema Informativo, il monitoraggio costante delle domande presentate e, sulla base degli importi richiesti dai Soggetti Richiedenti e della dotazione residua del Fondo di Garanzia, si procederà alla chiusura dell'Avviso alle Imprese per esaurimento delle risorse disponibili. In tali casi, sarà data adeguata pubblicità e tempestiva comunicazione.

8. Attività istruttoria tecnica

1. Le Domande che hanno superato positivamente la fase di istruttoria formale saranno sottoposte ad istruttoria tecnica.

2. L'istruttoria tecnica è effettuata da Regione Lombardia secondo le modalità e le tempistiche indicate nell'Avviso alle Imprese ai fini della concessione della Garanzia e del Contributo in conto capitale.

9. Attività istruttoria economico-finanziaria

1. Le Domande che hanno superato positivamente l'istruttoria formale e tecnica sono ammesse alla all'istruttoria economico-finanziaria di Finlombarda e dell'Intermediario indicato dal Soggetto Richiedente (Soggetti Finanziatori).

2. I Soggetti Finanziatori espletano l'attività di istruttoria economico-finanziaria nel reciproco rispetto delle più ampie autonomie discrezionali in materia di assunzione del rischio e di politiche del credito, nonché secondo la procedura e le tempistiche indicate nel presente Accordo e nel pieno rispetto della normativa in tema di privacy, condividendo con Finlombarda qualsiasi informazione relativa ai Soggetti Richiedenti ed ai Progetti.

3. L'Intermediario, entro 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione effettuata da Finlombarda circa l'esito positivo dell'istruttoria tecnica, svolge la propria istruttoria economico-finanziaria e provvede a comunicare a Finlombarda, attraverso il Sistema Informativo, gli esiti della delibera di Finanziamento adottata, ancorché subordinata alla concessione della Garanzia da parte di Regione Lombardia. Tale comunicazione conterrà le condizioni finanziarie deliberate, ivi compresa la percentuale di anticipo accordata, le garanzie richieste e le informazioni sul Soggetto Richiedente in termini di probabilità di default (PD).

4. Ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 231/2007 e della parte quinta del provvedimento Banca d'Italia del 3 aprile 2013 recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della

clientela, Finlombarda intende ricorrere all'esecuzione da parte di terzi degli obblighi di adeguata verifica. L'Intermediario provvederà a trasmettere a Finlombarda tramite Sistema Informativo idonea attestazione che confermi espressamente il corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio, come previsto al successivo art. 19 (*Impegni dell'Intermediario*) paragrafo 8.

5. L'Intermediario dovrà inviare a Finlombarda, tramite Sistema Informativo, non appena disponibile e, in ogni caso, prima della comunicazione degli esiti della propria istruttoria:

- a) le risultanze di Centrale Rischi relative ai 12 (dodici) mesi precedenti la data di avvio dell'istruttoria di merito creditizio (i.e. accordato e utilizzi per "Totale cassa e firma");
- b) le eventuali *due diligences* tecniche effettuate dall'Intermediario sul Soggetto Richiedente e/o sul Progetto;
- c) il nominativo del funzionario referente responsabile di ciascuna istruttoria.

6. Finlombarda, entro 20 (venti) giorni dalla ricezione di ciascuna delibera positiva da parte dell'intermediario Convenzionato effettua l'istruttoria economico-finanziaria di propria competenza assumendo propria delibera subordinatamente alla concessione della garanzia da parte di Regione Lombardia. Resta inteso che nell'ipotesi in cui l'Intermediario abbia deliberato una percentuale di anticipo differente da quella deliberata da Finlombarda, l'anticipo verrà concesso nella percentuale più bassa. Finlombarda non darà seguito alla propria attività in caso di delibera negativa da parte dell'Intermediario. In tal caso il procedimento si intenderà chiuso.

7. Al termine dell'istruttoria economico-finanziaria Finlombarda provvede a dare comunicazione dell'esito al Soggetto Richiedente e all'Intermediario. In caso di esito positivo, la comunicazione conterrà le condizioni finanziarie offerte, le durate proposte, le eventuali garanzie richieste dai Soggetti Finanziatori, nonché le eventuali specifiche condizioni richieste sul Finanziamento ivi incluso l'ammontare della prima tranche di Finanziamento.

8. Nel caso di esito negativo dell'istruttoria economico-finanziaria, il Soggetto Richiedente non sarà ammesso all'Intervento finanziario.

9. Gli eventuali sopralluoghi che si dovessero rendere necessari presso i Soggetti Richiedenti potranno essere concordati ed effettuati congiuntamente da Finlombarda e dall'Intermediario.

10. Concessione della Garanzia e del Contributo in conto capitale

1. Il Responsabile del Procedimento di Regione Lombardia, successivamente alla



ricezione degli esiti istruttori di cui ai precedenti articoli, procede all'emissione del decreto di concessione o diniego della Garanzia e del Contributo in conto capitale ed alla successiva pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sul sito della Programmazione Comunitaria (www.eu.regione.lombardia.it) e sul sito di Regione Lombardia (www.regione.lombardia.it), provvedendo altresì a darne comunicazione, a mezzo PEC, al Soggetto Destinatario ed alle Parti.

11. Contenuto obbligatorio del Contratto di Finanziamento

1. Il Contratto di Finanziamento dovrà contenere obbligatoriamente le previsioni di cui al documento Clausole Contrattuali Obbligatorie disponibile sul sito web di Finlombarda www.finlombarda.it.
2. Ciascun Contratto di Finanziamento potrà prevedere la facoltà, da parte del Soggetto Destinatario, di rimborsare anticipatamente il Finanziamento (anche parzialmente) nel caso in cui la data prevista per l'estinzione anticipata coincida con una scadenza del periodo di interessi ivi determinato.
3. Con riferimento alla disciplina delle cause di risoluzione del Contratto di Finanziamento, si fa riferimento a quanto previsto nell'Avviso alle Imprese.

12. Sottoscrizione del Contratto di Finanziamento

1. Il Contratto di Finanziamento dovrà essere sottoscritto dall'Intermediario con il Soggetto Destinatario, successivamente alla data di comunicazione di concessione del Contributo in conto capitale e della Garanzia (di cui al precedente art. 10) ed entro e non oltre 20 (venti) giorni da tale data.
2. Qualora il termine di cui al precedente paragrafo non venisse rispettato per cause non imputabili a Regione Lombardia o ai Soggetti Finanziatori, la delibera di finanziamento, il decreto di concessione del Contributo in conto capitale e della Garanzia perderanno efficacia con conseguente perdita delle agevolazioni e del finanziamento accordato.
3. Il Contratto di Finanziamento sarà sottoscritto tra l'Intermediario e il Soggetto Destinatario in duplice copia.
4. L'intermediario darà comunicazione del giorno della stipula del Contratto di Finanziamento a Finlombarda, che si riserva di intervenire, nonché la data di erogazione al Soggetto Destinatario della *tranche* di anticipo. Tali comunicazioni dovranno essere effettuate



dall'Intermediario con un anticipo di almeno 7 (sette) giorni rispetto alla data di stipula del Contratto di Finanziamento, al fine di permettere a Finlombarda di trasferire all'Intermediario, con valuta pari a quella di erogazione del Finanziamento, le somme inerenti la propria quota di cofinanziamento.

5. L'intermediario farà sì che i singoli Contratti di Finanziamento:

- a) siano stipulati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero siano registrati presso la competente Agenzia delle Entrate, ovvero siano stipulati per scrittura privata e muniti di data certa ai sensi di legge; il Contratto di Finanziamento deve essere identificato al momento della stipula con un codice univoco;
- b) siano disciplinati dal diritto italiano;
- c) siano stipulati ed eseguiti nel rispetto della normativa dell'Unione Europea in tema di Aiuti di Stato.

6. In sede di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento, l'Intermediario acquisisce per conto di Finlombarda, ogni eventuale garanzia deliberata da Finlombarda sul Finanziamento.

7. L'Intermediario farà sì che con la sottoscrizione di ciascun Contratto di Finanziamento il relativo Soggetto Destinataro si impegni a rimborsare ogni commissione, spesa e comunque ogni esborso che l'Intermediario e/o Finlombarda dovessero effettuare in dipendenza del Finanziamento BEI, dell'accesso al Fondo di Garanzia ex art. 2 comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come successivamente modificata e integrata, anche a titolo diverso dal rimborso del capitale e del pagamento degli interessi.

8. L'Intermediario deve trasmettere a Finlombarda, entro 7 (sette) giorni dalla data di stipula di ciascun Contratto di Finanziamento, tramite le modalità che saranno successivamente comunicate:

- a. una copia del Contratto di Finanziamento
- b. l'indicazione di un codice univoco assegnato dall'Intermediario al Contratto di Finanziamento stesso;
- c. una copia delle eventuali garanzie raccolte;
- d. la documentazione compilata inerente l'avvenuto adempimento degli obblighi in materia di antiriciclaggio di cui all'art. 18 (Impegni dell'Intermediario) paragrafo 8.

9. Trascorsi 15 (quindici) giorni dal termine di cui al paragrafo precedente, l'Intermediario che non avrà ancora provveduto ad inviare il Contratto di Finanziamento, le relative garanzie e la documentazione in materia di antiriciclaggio per ciascun Contratto di Finanziamento potrà essere sospeso dall'elenco degli Intermediari Convenzionati fino al momento in cui non avrà provveduto all'invio della suddetta documentazione.



13. Erogazione del Finanziamento e del Contributo in conto capitale

1. L'erogazione del Finanziamento, assistito dalla Garanzia, viene effettuata dall'Intermediario. Nello specifico, il Finanziamento sarà erogato dall'Intermediario al Soggetto Destinatario secondo le seguenti modalità:
 - a) una prima tranche a titolo di anticipo per un importo compreso tra il 20% e fino al 70% dell'entità complessiva del Finanziamento, sulla base di quanto deliberato dai Soggetti Finanziatori e previsto nel Contratto di Finanziamento;
 - b) una seconda tranche a saldo, a conclusione del Progetto e a seguito di verifica con esito positivo della rendicontazione.
2. Il Contributo in conto capitale sarà erogato al Soggetto Destinatario da parte di Regione Lombardia a conclusione del Progetto ed a seguito di assunzione di specifico decreto di erogazione.
3. Eventuali variazioni in aumento delle spese complessive del Progetto non determineranno in alcun caso incrementi dell'ammontare del Finanziamento e del Contributo in conto capitale.
4. Ai fini dell'erogazione del saldo del Finanziamento, Finlombarda informerà l'Intermediario della conclusione delle attività di verifica di cui al precedente paragrafi 1 lett. b) e dell'eventuale rideterminazione del Finanziamento.
5. L'Intermediario è tenuto a comunicare a Finlombarda la data prevista di erogazione al Soggetto Destinatario dell'importo dovuto a saldo. Tale comunicazione dovrà essere effettuata dall'Intermediario con un anticipo di almeno 7 (sette) giorni rispetto alle singole date di erogazione, al fine di permettere a Finlombarda di trasferire all'Intermediario, con valuta pari a quella di erogazione del Finanziamento, le somme inerenti la propria quota di cofinanziamento.
6. Entro 7 (sette) giorni successivi la data di effettuazione di ciascuna erogazione del Finanziamento, l'Intermediario deve inviare a Finlombarda, tramite Sistema Informativo, il relativo piano di ammortamento o l'aggiornamento dello stesso indicando l'effettiva data di erogazione.
7. Trascorsi 15 (quindici) giorni dal termine di cui al paragrafo precedente, l'Intermediario che non avrà ancora provveduto ad inviare il piano di ammortamento, potrà essere sospeso dall'elenco degli Intermediari Convenzionati fino al momento in cui non avrà provveduto all'invio della suddetta documentazione.
8. Nel corso della durata del Contratto di Finanziamento, eventuali modifiche al piano di

ammortamento potranno essere effettuate solamente di comune accordo tra le Parti.

9. Resta inteso che, qualora l'erogazione non avvenisse entro la prevista data di erogazione l'Intermediario si obbliga a rimborsare a Finlombarda, entro e non oltre 3 (tre) giorni dalla data prevista per l'erogazione, l'ammontare di propria spettanza accreditato da Finlombarda.

14. Incasso delle rate – Termine essenziale

1. L'Intermediario curerà l'incasso delle singole rate nel rispetto del piano di ammortamento, accreditando a Finlombarda la quota capitale e la quota interessi di pertinenza della stessa.

2. L'Intermediario si obbliga a riversare a Finlombarda, al massimo entro 10 (dieci) giorni dall'incasso delle rate, gli importi versati dal Soggetto Destinatario con valuta pari a quella applicata al Soggetto Destinatario o con valuta compensata, restando a carico dell'Intermediario eventuali perdite di valuta non imputabili a Finlombarda. Il predetto termine di 10 (dieci) giorni dall'incasso, è da considerarsi essenziale per la Società, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 c.c., ai fini del rispetto da parte della stessa delle scadenze previste dalle disposizioni di vigilanza per le segnalazioni in Centrale Rischi.

3. Contestualmente al riversamento delle rate, l'Intermediario trasmetterà a Finlombarda una reportistica in formato elettronico, delle posizioni versate a Finlombarda indicante per ciascuna posizione:

- a. il codice univoco di Contratto comunicato a Finlombarda,
- b. la ragione sociale del Soggetto Destinatario,
- c. l'importo della posizione versata,
- d. il periodo di riferimento,
- e. la data regolamento,
- f. la presenza o meno di eventuali interessi di mora,
- g. la presenza o meno di eventuali moratorie.

4. Entro il 15 febbraio di ciascun anno, l'Intermediario trasmetterà a Finlombarda una reportistica relativa alle posizioni per le quali non è stato registrato il rimborso, indicando, per ciascuna posizione, una breve descrizione relativa allo stato della posizione.

5. L'Intermediario informerà tempestivamente, ed in ogni caso entro 15 (quindici) giorni, di eventuali comunicazioni del Soggetto Destinatario relative a rimborsi parziali o totali anticipati. Resta inteso che il Contratto di Finanziamento dovrà prevedere che il rimborso



parziale o totale anticipato possa avvenire solo il primo giorno di ciascun mese. In caso di rimborso totale o parziale anticipato l'Intermediario si obbliga a riversare a Finlombarda, al massimo entro 10 (dieci) giorni dall'incasso, secondo quanto previsto al precedente paragrafo 2.

6. L'Intermediario dovrà rimborsare o indennizzare Finlombarda, entro e non oltre 3 (tre) giorni dalla relativa richiesta da parte di Finlombarda, l'importo di ogni onere, spesa o danno rispettivamente sostenuti o sofferti da Finlombarda in relazione ad ogni comportamento posto in essere dall'Intermediario e ad esso imputabile a titolo di responsabilità in relazione a ciascun Finanziamento, che abbia avuto come effetto diretto o indiretto il prodursi di un grave pregiudizio per Finlombarda.

15. Attivazione della Garanzia

1. In caso di Inadempimento del Soggetto Destinatario, l'Intermediario anche in virtù del mandato conferito da Finlombarda, deve procedere con l'Avvio delle Procedure di Recupero del credito, inviando al Soggetto Destinatario inadempiente, tramite raccomandata A/R o altro mezzo che possa comprovare la data certa di invio, l'intimazione a pagare l'ammontare dell'esposizione per rate insolute, capitale residuo e interessi di ammortamento o di mora.

2. Ai fini dell'attivazione e dell'efficacia della Garanzia, l'intimazione di pagamento deve avere ad oggetto la richiesta dell'ammontare dell'esposizione totale verso il debitore, composta dalle rate scadute e non pagate, dal capitale a scadere (debito residuo) e dagli interessi maturati. Non è considerato valido l'atto con cui, pur preannunciando, in caso di mancato riscontro, l'avvio delle azioni legali per il recupero del credito, venga intimato il pagamento delle sole rate rimaste insolute oltre interessi.

3. A pena di inefficacia della Garanzia, l'Avvio delle Procedure di Recupero deve avvenire, secondo le modalità sopra illustrate, entro 12 (dodici) mesi dalla Data dell'Inadempimento.

4. Copia della suddetta intimazione di pagamento deve essere inviata a Finlombarda tramite P.E.C. o fax., salvo regolarizzazione nel frattempo intervenuta, entro e non oltre 3 (tre) mesi dalla data di invio della medesima al Soggetto Destinatario inadempiente.

5. Trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data di Avvio delle Procedure di Recupero senza che sia intervenuto il pagamento degli importi dovuti da parte del Soggetto Destinatario, l'Intermediario può richiedere l'attivazione della Garanzia.

6. La richiesta di attivazione della Garanzia deve essere inviata tempestivamente a

Finlombarda tramite P.E.C. o raccomandata con avviso di ricevimento. Alla richiesta l'Intermediario deve allegare la seguente documentazione, ove non già trasmessa:

- a. codice univoco del Contratto comunicato a Finlombarda in fase di stipula;
- b. copia del piano di ammortamento in corso con le relative scadenze;
- c. dichiarazione dell'Intermediario che attesti:
 - i. la Data di Inadempimento;
 - ii. la Data di Avvio delle Procedure di Recupero con indicazioni sugli atti intrapresi e sulle eventuali somme recuperate;
 - iii. l'ammontare dell'esposizione, rilevato al trentesimo giorno successivo alla data di Avvio delle Procedure di Recupero, comprensivo delle rate scadute e non pagate, del capitale residuo e degli interessi contrattuali e di mora.

7. Al fine dell'accertamento del credito da recuperare, anche con riferimento alla quota di Finlombarda, faranno stato e prova in qualsiasi momento e sede, i libri e le scritture contabili dell'Intermediario, nonché gli eventuali altri documenti dallo stesso ritenuti utili.

8. Nel limite dell'importo massimo garantito e della dotazione finanziaria del Fondo di Garanzia, Finlombarda liquida, entro 90 giorni dalla richiesta, all'Intermediario le somme, relative alle quote di Finanziamento di entrambi i Soggetti Finanziatori, ad esso dovute per capitale e interessi contrattuali e di mora - calcolate al trentesimo giorno successivo alla data di intimazione di pagamento - in misura pari alle quote di copertura. Gli interessi di mora sono calcolati al tasso legale con il metodo della capitalizzazione semplice.

9. Qualora l'Intermediario si avvalga di soggetti terzi per l'espletamento delle procedure di recupero del credito, gli adempimenti di cui sopra dovranno essere trasferiti a cura dell'Intermediario stesso al soggetto dalla medesima individuato.

10. Nel caso in cui, a fronte di una richiesta di escussione della Garanzia da parte dell'Intermediario, Finlombarda riscontrasse il superamento dei limiti previsti al precedente art. 4 (caratteristiche dell'Intervento Finanziario) paragrafo 14 provvederà ad autorizzare l'escussione limitatamente all'importo rientrante in tale limite. Al fine della verifica dei suddetti massimali, Finlombarda terrà conto dell'ordine cronologico di ricezione delle richieste di escussione da parte di tutti gli Intermediari.

16. Recupero del credito

1. L'intermediario procederà, in virtù del mandato conferito ai sensi dell'art. 3, al recupero



del credito non coperto dalla Garanzia mediante l'esercizio di tutte quelle azioni utili, necessarie o semplicemente opportune, nei modi e nei tempi valutati opportuni. A tal fine l'Intermediario dovrà comunicare per iscritto a Finlombarda l'avvio delle azioni finalizzate al recupero delle somme.

2. Le iniziative in sede giudiziale verranno assunte dall'Intermediario compatibilmente con la normativa vigente e a tale scopo Finlombarda dà, fin d'ora, mandato all'Intermediario a procedere agli atti necessari.

3. L'Intermediario potrà richiedere, anche nel corso delle procedure di recupero del credito, il rimborso di una quota delle spese sostenute per il recupero in proporzione alla quota di concorso delle risorse di Finlombarda nel Finanziamento.

4. Nel caso di escussione di ulteriori garanzie rispetto alla Garanzia di cui all'art. 5 (Eventuali ulteriori garanzie a supporto del Finanziamento) e di pagamento dei proventi rinvenienti da tale escussione a favore dell'Intermediario, quest'ultimo provvederà, entro i 5 (cinque) giorni successivi, a versare a Finlombarda l'importo del pagamento ricevuto di sua spettanza.

5. Se, ai sensi del precedente paragrafo, l'Intermediario che ha ricevuto il predetto pagamento dovesse successivamente restituire al soggetto che ha effettuato tale pagamento tutto o parte dello stesso, Finlombarda si impegna, prontamente e comunque non oltre i 3 (tre) giorni dalla richiesta inoltrata dall'Intermediario obbligato, restituire all'Intermediario l'importo, o parte dell'importo, che debba essere restituito.

17. Decadenza e inefficacia della Garanzia

1. In caso di revoca al Soggetto Destinatario dell'agevolazione relativa alla Garanzia, la Garanzia è confermata a favore dei Soggetti Finanziatori, mantenendo la propria efficacia.

2. La Garanzia cessa i suoi effetti al Termine di Cessazione di efficacia della Garanzia.

3. La Garanzia è altresì inefficace qualora l'Intermediario non invii l'intimazione di pagamento all'impresa inadempiente nei termini e nelle modalità stabilite al precedente art. 15 (Attivazione della Garanzia).

4. Fatti salvi gli ulteriori casi indicati nel presente Accordo, la Garanzia è inefficace qualora risulti che la delibera di concessione della Garanzia sia stata assunta da Regione Lombardia sulla base di dati o informazioni rilevanti, rese dall'Intermediario in maniera mendace o reticente.

18. Impegni dell'Intermediario

1. Fermi restando gli impegni allo svolgimento delle attività secondo quanto previsto agli articoli precedenti, l'Intermediario, in relazione a ciascun Contratto di Finanziamento di cui sia parte dovrà procedere:

- a) a gestire tutte le attività amministrative e finanziarie derivanti dal Contratto di Finanziamento;
- b) a esercitare tutti i diritti, facoltà o poteri, connessi a ciascun Contratto di Finanziamento, incluso l'incasso delle rate, nel rispetto del relativo piano di ammortamento e a provvedere al riparto delle stesse pro quota con valuta pari a quella del pagamento e a esercitare ogni iniziativa e/o azione per il recupero del credito, dandone informativa a Finlombarda stessa con ripartizione pro quota dei costi;
- c) a esercitare, a richiedere ed acquisire relazioni, attestazioni e/o certificazioni (anche sotto forma di autocertificazione).

2. L'Intermediario si impegna a esercitare i diritti derivanti dai singoli Contratti di Finanziamento in modo da salvaguardare gli interessi, di Finlombarda e si impegna a non modificare i Contratti di Finanziamento, qualora ciò possa pregiudicare gli interessi di Finlombarda, senza il preventivo consenso scritto di quest'ultima.

3. L'Intermediario si impegna su specifica richiesta da parte di Finlombarda a informarla circa la situazione riepilogativa dei singoli Finanziamenti e dei relativi importi.

4. L'Intermediario si impegna, per tutta la durata dell'Accordo, a informare per iscritto Finlombarda in merito al verificarsi dei seguenti eventi o circostanze in relazione al Soggetto Destinatario del Finanziamento, tempestivamente non appena sia venuto a conoscenza di tale evento o circostanza:

- a) azioni, domande, pretese e/o altro contenzioso, procedimenti arbitrari, amministrativi, giudiziali – anche di carattere monitorio o esecutivo – o altri provvedimenti analoghi intentati o minacciati per iscritto da terzi nei confronti del Soggetto Destinatario;
- b) accertamenti di imposta, avvisi di irrogazione di imposte o sanzioni, cartelle esattoriali, processi verbali di constatazione o documenti equivalenti;
- c) il Soggetto Destinatario sia dichiarato o dichiari di essere divenuto insolvente, ovvero dichiari di non essere più in grado di far fronte alle proprie obbligazioni, ovvero si siano verificati i presupposti di tali eventi;
- d) il Soggetto Destinatario abbia effettuato uno o più cessioni dei propri beni a favore dei propri creditori ai sensi dell'articolo 1977 e seguenti del codice civile;



- e) deposito di istanza di fallimento o di assoggettamento ad una procedura concorsuale nei confronti del Soggetto Destinatario;
- f) avvio di trattative per la conclusione di un accordo stragiudiziale di moratoria o di un piano di risanamento – ex articolo 182-bis, 182-ter e 67, terzo comma, lettera “d”, del R.D. n. 267/1942;
- g) avvio di trattative per un concordato preventivo con i propri creditori;
- h) convocazione di un’assemblea per la messa in liquidazione (o la richiesta di messa in liquidazione) o l’approvazione di tale delibera, o comunque il verificarsi di una causa di scioglimento;
- i) sopravvenuta ricorrenza di qualsiasi situazione prevista dagli articoli 2446 e 2447 o 2482-bis e 2482-ter, a seconda del caso, del codice civile;
- j) variazione della classificazione del credito.

5. L’Intermediario si impegna a comunicare a Finlombarda entro 15 (quindici) giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, eventuali modifiche sostanziali o rinunce da parte dei Soggetti Destinatari alla realizzazione dei Progetti programmati o al perseguimento delle finalità previste dalle normative e dai provvedimenti regionali di riferimento, cessazioni di attività, variazioni nella titolarità del rapporto o nella proprietà dei Soggetti Destinatari, nonché ogni altro fatto, di cui sia venuto a conoscenza, inerente il Soggetto Destinatario e ritenuto rilevante.

6. Nel caso si sia verificato un qualsiasi evento di inadempimento o circostanza che comporti un deterioramento significativo e da incidere in maniera sostanzialmente pregiudizievole sulla situazione patrimoniale e finanziaria del Soggetto Destinatario di un Finanziamento ovvero sulla capacità di tale Soggetto Destinatario di adempiere ai propri obblighi di pagamento previsti ai sensi del/i sottostante/i Contratto/i di Finanziamento, l’Intermediario si impegna a informare per iscritto Finlombarda prontamente, e in ogni caso entro e non oltre 3 (tre) giorni, del verificarsi di tale evento o circostanza.

7. L’intermediario si impegna, su richiesta di Finlombarda a trasmettere le risultanze della Centrale Rischi di cui all’art. 9 (*Attività istruttoria economico-finanziaria*). Ciascun intermediario dovrà segnalare in Centrale Rischi, nella sezione dei Crediti per cassa, la sola propria quota di Finanziamento, senza pertanto evidenziare nella sezione informativa la quota in pool.

8. In attuazione di quanto previsto all’art. 9 (*Attività istruttoria economico-finanziaria*) e all’art. 12 (*Sottoscrizione del Contratto di Finanziamento*) del presente accordo, l’Intermediario si impegna a trasmettere a Finlombarda tramite Sistema Informativo, con riferimento a ciascun Soggetto Destinatario, idonea attestazione che confermi espressamente il corretto



adempimento degli obblighi previsti in tema di antiriciclaggio, provvedendo alla trasmissione della stessa mediante compilazione di specifica modulistica a tal fine predisposta da Finlombarda (Allegato 2) congiuntamente a copia del documento di identità del funzionario che ha sottoscritto tale documentazione. Nel caso in cui l'intermediario disponga di una procedura informatica interna equivalente ed idonea a rilasciare tale attestazione ai sensi della vigente normativa, potrà trasmetterla in sostituzione dell'Allegato 2.

9. L'Intermediario si impegna a produrre con cadenza semestrale un rendiconto relativo allo stato del contenzioso, oltre agli eventi e circostanze indicati ai commi 4 e 5, unitamente al calcolo percentuale dell'incidenza di tali eventi o circostanze sull'importo totale dei Finanziamenti erogati.

10. L'Intermediario si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del proprio Referente SiAge individuato nell'Atto di Adesione.

11. L'Intermediario si impegna a conservare gli originali di tutta la documentazione attinente alle domande ed ai relativi Contratti di Finanziamento per un periodo di 10 (dieci) anni dalla delibera di Finlombarda di concessione del Finanziamento, mettendola tempestivamente a disposizione di Finlombarda e comunque non oltre 10 (dieci) giorni su semplice richiesta di quest'ultima.

12. L'Intermediario si impegna a svolgere un'adeguata attività informativa e promozionale diretta a diffondere fra i propri clienti e fra i soggetti potenzialmente interessati la conoscenza degli Interventi Finanziari di cui al presente Accordo. L'Intermediario si impegna inoltre ad indicare, nell'ambito di qualunque attività promozionale dovesse intraprendere su AL VIA, l'apporto finanziario reso disponibile da Regione Lombardia a valere sul POR FESR 2014-2020 e da Finlombarda a valere sul contratto di finanziamento BEI, nel rispetto delle prescrizioni e dei vincoli previsti dalla normativa comunitaria in materia di promozione di fondi comunitari.

13. L'Intermediario si impegna, sino alla scadenza del presente Accordo, a consentire visite e sopralluoghi a funzionari di Finlombarda, della Commissione europea, della Regione Lombardia, di BEI o dei soggetti terzi da questi designati.

14. L'Intermediario si impegna ad utilizzare il Sistema Informativo per la gestione delle diverse fasi operative e per l'effettuazione delle comunicazioni previste nel presente articolo.

15. L'Intermediario si impegna a rispettare, nei confronti dei Soggetti Richiedenti, gli obblighi in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e gli obblighi in materia di legge sull'usura e si impegna ad adempiere agli obblighi di cui al successivo art. 28 (*Riservatezza*).



19. Impegni di Finlombarda

1. Fino alla totale estinzione dei Finanziamenti garantiti, Finlombarda si obbliga a trasmettere alla Banca, entro 60 (sessanta) giorni dalla fine di ciascun semestre solare, la situazione del Fondo di Garanzia aggiornata alla data di fine semestre, dalla quale risultino le risorse del Fondo di Garanzia e i rischi in essere a fronte delle Garanzie rilasciate.

20. Inadempimenti, risoluzione e recesso

1. Finlombarda si riserva la facoltà di risolvere il presente Accordo in caso di accertato grave ritardo o grave inadempimento nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'Intermediario.

2. Finlombarda può procedere alla risoluzione dell'Accordo, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, nei seguenti casi:

- a) mancato inserimento da parte dell'Intermediario delle Clausole Contrattuali Obbligatorie in occasione della sottoscrizione di un Contratto di Finanziamento;
- b) mancato rispetto da parte dell'Intermediario degli impegni di cui all'articolo 18 dal presente Accordo;
- c) ingiustificata cessazione o sospensione, non dipendenti da causa di forza maggiore, da parte dell'Intermediario, di tutti o di parte delle attività oggetto del presente Accordo.

3. La risoluzione del presente Accordo, nei casi sopra detti, sarà comunicata da Finlombarda all'Intermediario mediante PEC e comporterà tutte le conseguenze di legge e di contratto, ivi compreso il diritto al risarcimento dei danni subiti.

21. Responsabilità

1. Finlombarda non sarà tenuta a verificare o a indagare in merito all'esecuzione o all'osservanza da parte di ciascun Soggetto Destinatario dei termini del relativo Contratto di Finanziamento o di qualunque altro documento in connessione allo stesso.

2. È esclusa ogni responsabilità di Finlombarda nei confronti dell'Intermediario per i danni derivanti, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, dall'esercizio, tentato esercizio o mancato esercizio di alcuno dei diritti, poteri, facoltà o dall'adempimento degli obblighi o rimedi ad esso spettanti ad essi in base al presente Accordo, o in qualunque modo connessi con esso, salvo nei casi di dolo o colpa grave.

22. Efficacia dell'Accordo

1. Il presente Accordo ha validità nei rapporti tra Finlombarda e l'Intermediario, sino ad eventuale:
 - a) revoca da parte dell'Intermediario della propria adesione da comunicarsi a mezzo PEC all'indirizzo indicato all'art. 27 (*Responsabili dell'Accordo e comunicazioni*), almeno 30 (trenta) giorni prima dalla data di efficacia;
 - b) comunicazione di risoluzione da parte di Finlombarda.
2. La revoca dell'adesione da parte dell'Intermediario o la comunicazione di risoluzione da parte di Finlombarda non avranno effetto riguardo all'esecuzione dei Contratti di Finanziamento già stipulati o deliberati dall'Intermediario e da Finlombarda, in ordine ai quali l'Accordo conserverà efficacia fino a totale esaurimento dei conseguenti rapporti.
3. Nelle ipotesi di cui ai punti a) e b) del paragrafo 1, anche il mandato conferito ai sensi dell'art. 3 (*Mandato all'Intermediario*) del presente Accordo si intenderà revocato.

23. Monitoraggio e controlli

1. Finlombarda attua attraverso il Sistema Informativo il monitoraggio degli Interventi Finanziari.
2. Finlombarda e Regione Lombardia possono disporre in qualsiasi momento controlli, anche a campione, sugli Interventi Finanziari, nonché ispezioni nella sede ovvero negli impianti del Soggetto Destinatario, allo scopo di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti e la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal Soggetto Destinatario.

24. Durata

1. Il Presente Accordo ha validità nei rapporti tra le Parti, sino ad eventuale:
 - a) revoca da parte dell'Intermediario della propria adesione secondo le modalità previste all'art. 22 (*Efficacia dell'Accordo*);
 - b) comunicazione di interruzione dell'efficacia dell'Accordo da parte di Finlombarda.



25. Dovere generale di cooperazione e di buona fede

1. Le Parti riconoscono che le attività previste nel presente Accordo necessitano di una costante e fattiva cooperazione in buona fede tra le stesse e si impegnano a scambiarsi ogni comunicazione, documento e/o informazioni necessarie e/o utili a tali fini.

26. Manleva

1. L'Intermediario e Finlombarda saranno obbligate, senza alcun vincolo di solidarietà fra le stesse, al risarcimento dei danni sopportati da terzi per azioni od omissioni imputabili a profili attuativi derivanti dal presente Accordo da ciascuna di esse dipendenti.

27. Responsabili dell'Accordo e comunicazioni

1. Il Responsabile dell'Accordo per l'Intermediario è il soggetto indicato nell'Atto di Adesione.

2. Il Responsabile dell'Accordo per Finlombarda è il dott. Claudio Maviglia – Responsabile della Direzione Crediti e Precontenzioso.

3. Tutte le comunicazioni nell'ambito dell'Iniziativa dovranno essere effettuate come segue:

a. se all'Intermediario:

Ai recapiti indicati nell'Atto di Adesione

b. se a Finlombarda:

c.a. dott. Claudio Maviglia

Responsabile della Direzione Crediti e Precontenzioso

Via Fabio Filzi, 25/A – 20124 Milano

Te: 02 607441

PEC: finlombarda@pec.regione.lombardia.it

4. Le comunicazioni dirette al Referente SiAge individuato dall'Intermediario nell'Atto di Adesione dovranno essere indirizzate ai riferimenti indicati nell'Atto di Adesione stesso.

A handwritten mark or signature in the bottom right corner of the page, consisting of a vertical line with a small loop at the bottom and the number '27' written to its left.

28. Riservatezza

1. Fermi restando gli obblighi derivanti dal D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e la possibilità per Finlombarda, di pubblicare - a decorrere dalla data di sottoscrizione - sul proprio sito internet le notizie e le informazioni inerenti alle attività previste dal presente Accordo, ciascuna Parte si impegna a osservare la massima riservatezza, a non divulgare né utilizzare, per alcuno scopo diverso da quello necessario per lo svolgimento delle attività previste dal presente Accordo, le informazioni di qualsiasi natura fornite dalle altre Parti.

29. Modifiche

1. Qualsiasi modifica al presente Accordo nel corso della sua durata dovrà essere approvata per iscritto dalle Parti mediante apposito atto aggiuntivo, salva la facoltà per Finlombarda di modificare, sospendere o interrompere l'operazione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico anche mediante avviso pubblicato sul BURL.
2. Eventuali rinunce da parte di Finlombarda, a propri diritti in base al presente Accordo dovranno essere espresse e rese per iscritto e varranno solo in relazione alle circostanze e fatti per cui sia stata specificatamente concessa (e non per altre circostanze e fatti analoghi).

30. Cessione dell'Accordo

1. È espressamente vietata la cessione del presente Accordo e delle attività previste nonché di tutti o di parte dei diritti da essa derivanti. Resta inteso che sono ammesse le sole operazioni straordinarie di fusione e/o scissione, nel qual caso il successore o avente causa dell'Intermediario succederà nel presente Accordo e sarà tenuto al rispetto degli obblighi in esso previsti.

31. Compensi

1. Le Parti concordano che nessun compenso è e sarà dovuto a qualsiasi titolo tra di esse per la realizzazione delle attività previste dal presente Accordo.



32. Tasse, costi e spese

1. Le Parti prendono atto ed accettano di farsi carico, ciascuna limitatamente alle attività di propria competenza oggetto del presente Accordo, di eventuali costi ed oneri che dovessero sorgere nello svolgimento delle attività stesse.
2. Le spese, competenze e tasse relative alla registrazione dell'Accordo in caso d'uso saranno a carico della Parte che intende produrre il documento.

33. Legge regolatrice e foro esclusivo

1. Il presente accordo è regolato dalla legge italiana.
2. Qualunque controversia derivante o connessa al presente accordo e riguardante tra l'altro la sua validità, efficacia, interpretazione e/o esecuzione, che rientri nella giurisdizione del giudice ordinario, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano, ferme in ogni caso le competenze inderogabili.

Milano, 08/08/2018

Finlombarda S.p.A.

Il Direttore Generale

(Filippo Bongiovanni)



L'Intermediario

[denominazione sociale dell'Intermediario]

[nome, cognome e carica del firmatario]

Timbro

**ALLEGATO 1 - CONTRATTO DI FINANZIAMENTO – CLAUSOLE CONTRATTUALI
OBBLIGATORIE**

**PREVISIONI CONTRATTUALI, OBBLIGAZIONI E IMPEGNI CHE L'INTERMEDIARIO
DOVRÀ OBBLIGATORIAMENTE INSERIRE IN OGNI CONTRATTO DI FINANZIAMENTO
CHE VERRÀ SOTTOSCRITTO CON I SOGGETTI DESTINATARI AI SENSI
DELL'ACCORDO**

CLAUSOLE DA INSERIRE NEI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO

L'Intermediario si impegna a inserire nei singoli Contratti di Finanziamento una clausola denominata "*Partecipazione della Banca Europea per gli Investimenti e di Finlombarda*" in cui sarà specificato il vantaggio finanziario, comunque non inferiore a 25 (venticinque) punti base all'anno alle attuali condizioni di mercato, trasferito ai destinatari finali, e del seguente tenore: "*La Banca europea per gli investimenti (BEI) è l'istituzione finanziaria, istituita nel 1958 dal Trattato di Roma, che partecipa a fianco degli istituti finanziari al finanziamento di programmi di investimento rientranti negli obiettivi economici fissati dall'Unione Europea. Il prestito, oggetto del presente contratto, dovrà rispettare il complesso dei criteri di ammissibilità richiesti dei finanziamenti BEI.*"

La società finanziatrice riconosce al destinatario del prestito una riduzione del tasso di interessi che sarebbe altrimenti applicabile, secondo le condizioni previste dal relativo articolo del presente contratto, in assenza del finanziamento BEI.

A titolo informativo, tale riduzione è stimabile, alle attuali condizioni di mercato, in almeno 25 (venticinque) punti base rispetto al tasso annuale applicato dalla società finanziatrice per prestiti simili concessi sulla base del costo della propria provvista di mercato di durata equivalente".

L'Intermediario si impegna altresì a inserire in ciascun Contratto di Finanziamento le seguenti previsioni:

- (a) *Il Soggetto Destinatario si obbliga a rispettare, oltre a quanto previsto dal presente contratto e pena la risoluzione dello stesso, anche le disposizioni dipendenti dal Contratto di Finanziamento BEI concluso tra Finlombarda e la BEI, e precisamente:*
- (i). *a realizzare integralmente il Progetto conformemente alle relative previsioni;*
 - (ii). *a destinare la somma oggetto del Finanziamento esclusivamente per la realizzazione del Progetto;*



- (iii). *a consentire, fornendo tutta l'assistenza necessaria, alle persone designate dalla BEI, da Finlombarda o da persone designate dalle altre istituzioni dell'Unione Europea di effettuare visite ed ispezioni dei luoghi, impianti e lavori compresi nel Progetto, di intervistare i propri rappresentanti non ostacolando contatti con qualunque altra persona coinvolta nel o interessata dal Progetto, di analizzare i libri e la documentazione relativi alla realizzazione del progetto e estrarre copia dei documenti (nei limiti consentiti dalla legge);*
- (iv). *a far ricorso, per gli appalti e le commesse di lavoro, forniture, attrezzature e servizi destinati all'esecuzione del Progetto, a procedure conformi alle direttive dell'Unione Europea rilevanti in materia ovvero, qualora le suddette direttive non siano applicabili al Progetto, a procedure che rispettino in maniera soddisfacente criteri di economicità ed efficienza;*
- (v). *a eseguire i lavori necessari alla realizzazione del Progetto in conformità alla legislazione comunitaria, statale e locale applicabile in materia di protezione dell'Ambiente. A tal fine, il termine Ambiente significa: (a) fauna e flora; (b) suolo, acque, aria, clima e paesaggio; e (c) patrimonio culturale e ambiente urbano; nella misura in cui tali elementi possano influenzare la salute umana e il benessere sociale;*
- (vi). *a fornire, su richiesta di Finlombarda, la documentazione rilasciata dalle autorità competenti comprovante la summenzionata conformità, documentazione che Finlombarda provvederà a trasmettere alla BEI qualora quest'ultima ne faccia espressa richiesta;*
- (vii). *a garantire la copertura assicurativa di tutte le opere e di tutti i beni costituenti l'investimento presso compagnie assicurative primarie conformemente alle relative pratiche industriali più ampie;*
- (viii). *a non ricevere altri finanziamenti della BEI, direttamente o attraverso soggetti intermediari, con riferimento allo stesso Progetto in misura eccedente il 100% dei relativi costi;*
- (ix). *ad assicurare la manutenzione, la riparazione, la revisione e il rinnovamento necessari per il mantenimento delle normali capacità di utilizzo di tutti gli impianti, le opere e i macchinari costituenti il Progetto;*
- (x). *a mantenere in essere tutte le servitù (in particolare di passaggio o d'uso) e tutti i permessi necessari per l'esecuzione e la gestione del Progetto;*



- (xi). *a custodire i libri e le scritture contabili di tutte le operazioni finanziarie e spese relative al Progetto;*
 - (xii). *a informare prontamente Finlombarda di qualsiasi accusa fondata, reclamo o informazione relativo ad illeciti penali connessi al Progetto; dichiarare che, sulla base della propria migliore conoscenza, nessuno dei fondi impiegati nel Progetto è di provenienza illecita, ivi inclusi fondi derivanti da riciclaggio di denaro o connessi al finanziamento di attività terroristiche, e informare tempestivamente Finlombarda nel caso in cui, in qualunque momento, venga a conoscenza della provenienza illecita di tali fondi;*
 - (xiii). *ad adottare, entro un ragionevole arco di tempo, appropriate misure in relazione a ciascun membro dei propri organi manageriali che, con sentenza definitiva ed irrevocabile, sia stato giudicato colpevole di un illecito penale commesso nell'esercizio delle proprie competenze professionali, e a comunicare prontamente a Finlombarda e alla BEI le relative misure intraprese;*
 - (xiv). *ad effettuare tutte le operazioni finanziarie inerenti il Finanziamento e relative a incassi, pagamenti e operazioni attraverso il/i conto/i corrente/i indicato/i*
 - (xv). *dichiarare e garantire di essere, su base consolidata, un'impresa con meno di 250 (duecentocinquanta) – in caso di PMI - ovvero con meno di 3.000 (tremila) dipendenti – in caso di Mid Cap. Qualora tale dichiarazione e garanzia si riveli sbagliata o fuorviante, i Soggetti Finanziatori avranno il diritto, da esercitarsi su richiesta della BEI, di chiedere il rimborso anticipato del Finanziamento;*
 - (xvi). *a riconoscere che Finlombarda può essere obbligata a comunicare le informazioni relative ai Soggetti Destinatari e al Progetto a ogni competente istituzione o ente dell'Unione Europea se necessario ai sensi delle disposizioni vincolanti del diritto dell'Unione Europea.*
- (b) *Il Soggetto Destinatario dichiara che il Finanziamento è stato richiesto per la realizzazione del Progetto, approvato dalla BEI, e si impegna affinché le somme erogate ai sensi del presente contratto siano destinate interamente allo stesso.*
- (c) *Il Soggetto Destinatario, in conformità a quanto previsto nel contratto di finanziamento BEI sottoscritto da Finlombarda, autorizza, fin d'ora, quest'ultima a trasmettere alla BEI l'originale del presente Contratto ovvero una sua copia resa conforme dal notaio.*



Autorizza altresì Finlombarda, qualora gliene venga fatta richiesta, a fornire alla BEI qualsiasi dato relativo al Finanziamento.

(d) Il Soggetto Destinatario prende atto che, ai fini del presente articolo, per Progetto si intende l'investimento per il quale i soggetti richiedenti hanno presentato domanda di partecipazione per AL VIA e che in nessun caso il Finanziamento potrà essere utilizzato, con riferimento ai fondi messi a disposizione dalla BEI, per finanziare progetti non rispondenti alle condizioni previste dall'articolo 309 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e dallo Statuto della BEI”.



Allegato 2

**FACSIMILE MODULO DI ADEGUATA VERIFICA DEL CLIENTE (AI SENSI DELL' ART. 21
DEL D.LGS. N. 231/2007)**